



Modello di Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei periodi di studio all'estero

Strutture responsabili

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Università di altri paesi è compito degli uffici amministrativi (Ufficio Relazioni Internazionali o altrimenti definito), in stretto contatto con le rilevanti strutture accademiche (Consigli di Dipartimento e corrispondenti Consigli di Corso di Studio).

L'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero riportate in seguito, ed eventuali disposizioni specifiche dei singoli Dipartimenti o Corsi di Studio (CdS), sono affidati ad una Commissione composta dai Delegati alla Mobilità dei vari Dipartimenti dell'Ateneo e presieduta da un Delegato del Rettore. Nello svolgimento di tali funzioni i delegati dei Dipartimenti si avvalgono di norma della collaborazione di delegati dei singoli CdS.

L'approvazione dei piani di studio da svolgere all'estero ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Consiglio di CdS cui appartiene lo studente in mobilità. Il Consiglio emana eventuali disposizioni specifiche per il proprio CdS, affida al proprio delegato (o ad appropriata commissione del medesimo CdS) il compito di elaborare i singoli piani di studio prima della partenza degli studenti, e ne delibera il riconoscimento su proposta dello stesso delegato (o commissione).

Istituzioni ospitanti

Oggetto del presente regolamento sono le attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari, con le quali l'Università abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS. A tutti i fini del presente regolamento **1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU)**.

Durata del soggiorno

Il soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 10 mesi. Il piano di studi approvato deve essere congruo a tale durata, con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza (ovvero 60 crediti per un intero anno

accademico di circa 9/10 mesi, 30 crediti per un semestre di circa 4/5 mesi e 20 crediti per un trimestre di circa 3 mesi). Laddove necessario e concordato tra le due università, la durata può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi per il completamento del lavoro previsto nel piano di studio annuale. I Consigli di CdS possono raccomandare durate e finestre temporali ottimali, in relazione alla propria organizzazione degli studi.

Procedure per l'attribuzione dei posti

I posti disponibili per lo svolgimento di un periodo di studio all'estero sono pubblicati ogni anno in un bando di Ateneo, cui è data ampia diffusione, e assegnati sulla base dei requisiti e dei criteri illustrati nel bando stesso. I posti assegnati sono in genere, ma non necessariamente, corredati di relativa borsa di mobilità e, se possibile, di integrazioni alla stessa. Nel caso della mobilità Erasmus, sarà cura degli organi politici ed amministrativi centrali dell'Ateneo richiedere all'Agenzia Nazionale un numero di borse (per l'anno in questione) che possa coprire tutte le domande di posti.

Procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero

- In occasione della domanda di partecipazione al bando (se previsto dal bando stesso) e comunque prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora, insieme al delegato di Corso di Studio o al responsabile di flusso (o ad un loro rappresentante), un proprio piano di studi indicante le attività formative dell'università ospitante che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.)
- Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Dipartimenti o dei CdS interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del CdS di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum (per un numero di crediti equivalente), senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni - o una corrispondenza univoca dei crediti - tra le singole attività formative delle due istituzioni. Ove rilevante, il piano di studio da svolgere all'estero

include il tirocinio obbligatorio ed il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione svolte all'estero e quelle da svolgere presso l'istituzione di origine (incluso l'esame finale). Per alcune sedi i Consigli di CdS possono predisporre dei piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendone a priori il riconoscimento.

- Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il delegato del CdS sottoscrive sia il Learning Agreement con la lista delle attività formative da svolgere - da inviare all'istituzione partner - che il foglio relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi vanno similmente approvate

Al ritorno dello studente dal periodo di studi all'estero, il delegato del CdS verifica la congruità e la regolarità della certificazione esibita acquisendo – in caso di dubbio – il parere del funzionario amministrativo responsabile. Per registrare in carriera e nel Diploma Supplement il pacchetto di attività formative svolto all'estero, e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel CdS di appartenenza, si suggerisce il formato del seguente esempio:

<i>Lingua e Letteratura Giapponese</i>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero vd*</i>
<i>Storia dell'arte del Giappone</i>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero vd*</i>
<i>Storia moderna e contemporanea dell'Asia</i>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero vd*</i>
<i>Storia Moderna</i>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero vd*</i>
<i>Filosofie dell'India e dell'Asia Orientale</i>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero vd*</i>

* attività svolte all'estero: University of Edinburgh a/a 2008/2009 (15.9.2008-30.6.2009)

<i>Japanese 2A</i>	20
<i>East Asian Civilization 1B</i>	10
<i>East Asian Civilization 2</i>	10
<i>Buddhism 3A</i>	20

- I voti saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del CdS (o altra struttura di riferimento) di appartenenza con quella del CdS (o altra struttura di riferimento) di accoglienza, secondo le indicazioni della nuova Guida ECTS. Nei casi in cui il CdS ospitante non abbia ancora elaborato statisticamente la propria curva di distribuzione dei voti, è preferibile richiedere al responsabile didattico una sua stima della distribuzione dei voti nell'ambito del corso stesso piuttosto che utilizzare tabelle di conversione nazionali, spesso basate su rigide ed indiscriminate corrispondenze numeriche. Il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati sarà riportato dagli uffici responsabili (Segreterie Studenti) nella carriera dello studente.
- Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di CdS, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene invece garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

Disposizioni specifiche per i singoli dipartimenti

Nel Dipartimento dile seguenti attività formative non possono essere svolte all'estero:

*Campagna di Informazione sul Processo di Bologna 2009-2011
Seminario Nazionale
Padova, 16 Marzo 2010*